



Decreto prot. 21684/I/003
AA/

Oggetto: Decreto rettorale di emanazione del Regolamento in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

IL RETTORE

RICHIAMATO il decreto legislativo 19.9.1994, n. 626 “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro” e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO il D.M. 5.8.1998, n. 363 “Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626” e successive modificazioni ed integrazioni”;

RICHIAMATA la legge 3.8.2007, n. 123 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25.6.1996, con la quale si individuava nel Direttore Amministrativo la figura del datore di lavoro e quindi di responsabile della sicurezza dei lavoratori dell'Ateneo senza ulteriori precisazioni in merito;

PRESO ATTO del considerevole sviluppo dell'Ateneo e dell'aumento significativo delle superfici destinate allo svolgimento dell'attività istituzionale, nonché delle differenti tipologie dei luoghi di lavoro presenti nell'Università, tra cui i nuovi laboratori presso la Facoltà di Ingegneria;

CONSIDERATA la presenza di un'articolata gamma di soggetti che svolgono la propria attività presso le strutture e spazi universitari, con livelli differenti di autonomia;

RITENUTA necessaria, alla luce della nuova realtà universitaria, la revisione delle disposizioni interne in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro e l'emanazione di un Regolamento che preveda una declaratoria dei termini e delle definizioni più ricorrenti, l'individuazione delle figure di riferimento nel sistema di tutela della salute e sicurezza, dei compiti e delle attribuzioni del datore di lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Responsabile della Sicurezza dei Lavoratori (RSL), del medico competente oltre alla disciplina di funzionamento del comitato interno per la sicurezza, le norme di prevenzione e sicurezza, con particolare riguardo ai laboratori, la formazione e la valutazione dei rischi;

VISTA deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18.9.2007 che ha approvato il predetto Regolamento in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo, ed in particolare l'art. 12, relativo all'approvazione ed emanazione dei Regolamenti di Ateneo;

D E C R E T A

Art. 1

E' emanato il **REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO** allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Ufficiale d'Ateneo e sul sito web dell'Università ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 3

Con successivo decreto si darà attuazione a quanto previsto dall'art. 1.2 del Regolamento con l'individuazione delle specifiche aree di competenza delle figure individuate come datori di lavoro, in particolare per quanto concerne i laboratori di ingegneria.

Bergamo, 20.9.2007

IL RETTORE
f.to Prof. Alberto Castoldi

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

1.	<u>DEFINIZIONI</u>	
1.1.	Luoghi di lavoro.....	3
1.2.	Datore di Lavoro	3
1.3.	Lavoratori	4
2.	<u>FIGURE DI RIFERIMENTO NEL SISTEMA DI TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO</u>	
2.1.	Servizio di prevenzione e protezione – SPP	5
2.2.	Medico competente ed esperti qualificati	6
2.3.	Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.....	6
2.4.	Valutazione del rischio.....	7
2.5.	Laboratori	7
2.6.	Obblighi e diritti dei lavoratori	8
2.7.	Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi.....	9
2.8.	Informazione e formazione	9
2.9.	Sicurezza e salute sul luogo di lavoro.....	10
2.10.	Norme di prevenzione e sicurezza.....	11

1. DEFINIZIONI

1.1. Luoghi di lavoro

In ambito universitario sono considerati luoghi di lavoro gli uffici, le biblioteche, i laboratori, le officine, le aule, le mense, i complessi sportivi e le residenze universitarie. Sono considerati laboratori gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono altresì, considerati laboratori, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede.

Per unità produttività si intende l'insieme delle strutture nelle quali operano gli uffici e i servizi amministrativi, nonché i laboratori della Facoltà di Ingegneria e le strutture didattiche e di ricerca di Ateneo.

L'Amministrazione si impegna a dare concreta applicazione a tutte le disposizioni obbligatorie in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e lavoratrici nei luoghi di lavoro, previste dalla normativa vigente e dai CCNL e CCI.

1.2. Datore di Lavoro

Il Rettore, quale Rappresentante legale dell'Università degli Studi di Bergamo, svolge le funzioni di Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 626/94, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 2, comma 1, del D.M. 363/98, laddove non sia individuato un diverso soggetto responsabile munito dei necessari poteri decisionali e di spesa.

Sono individuati quali datori di lavoro con responsabilità identiche a quelle del Rettore:

- il Direttore Amministrativo per l'insieme dei Servizi e uffici individuati dal Regolamento interno sull'ordinamento degli uffici e servizi;

- i Direttori di Dipartimento per i laboratori di Ingegneria e, con responsabilità solidale rispetto a questi ultimi, i responsabili dell'attività didattica e di ricerca che utilizzano i laboratori individuati nel titolare dell'insegnamento e nel soggetto che effettua individualmente attività di ricerca ovvero che coordina operatori in gruppi di ricerca nell'ambito delle attività universitarie.

Per tutte le altre strutture didattiche e di ricerca le funzioni di datore di lavoro sono attribuite al Rettore.

I Responsabili della attività didattica in aula, ai fini dell'adozione delle misure necessarie in materia di prevenzione incendi e di evacuazione dei lavoratori e nel caso di pericolo grave ed immediato prestano la loro collaborazione al Rettore ed al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

I Responsabili della attività didattica o di ricerca nei laboratori assumono una diretta responsabilità circa le misure in materia di sicurezza sul posto di lavoro e possono assumere iniziative in materia di evacuazione delle strutture didattiche e dei laboratori e vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori.

I Direttori di Dipartimento della Facoltà di Ingegneria dispongono di uno stanziamento specifico da destinare a piani di formazione dedicati, acquisto di dispositivi di protezione e sicurezza da impiegare nei laboratori ivi inclusa la spesa per l'incarico di un RSSP dedicato.

Spetta al datore di lavoro, così come individuato negli specifici documenti di valutazione dei rischi, il compito di:

1. valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze e dei preparati chimici impiegati;
2. provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione su:
 - rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività;
 - le misure e le attività di prevenzione adottate
 - rischi specifici ai quali è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia
 - pericoli connessi all'uso di sostanze e preparati pericolosi sulla base delle schede previste dalla normativa
 - procedure di pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori
 - compiti del responsabile della sicurezza e del medico competente
3. collaborare con il medico competente ed il responsabile della sicurezza ai fini della redazione del documento di valutazione dei rischi ed alla redazione del piano di sorveglianza sanitaria
4. vigilare affinché:
 - siano osservate le disposizioni impartite ai fini della protezione collettiva e individuale;
 - siano utilizzati correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili e le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - siano utilizzati i dispositivi di protezione messi a disposizione dei lavoratori;
 - non siano rimossi o modificati senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - non siano compiute operazioni o manovre che possano compromettere la sicurezza personale dei lavoratori.

I datori di lavoro dovranno inoltre farsi carico di assicurare l'adempimento previsto dall'art. 7, commi 2 e 3 del D.Lgvo 626/94 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che tenga conto delle attività svolte all'interno dell'Università, anche da imprese e soggetti esterni.

Il personale docente della Facoltà di Ingegneria, nell'ambito dell'autonomia didattica e di ricerca, assume responsabilità diretta nei confronti delle categorie di personale classificate come "lavoratore" per le attività di ricerca condotte sia all'interno dei laboratori che all'esterno. Il personale docente delle altre Facoltà nell'ambito degli indirizzi e delle prescrizioni assunte dal datore di lavoro operano su delega del Rettore affinché siano assicurate le condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

1.3.Lavoratori

In applicazione dell'art. 2, comma 4, del D.M. 363/98 e art. 2, comma 1.a del D.Lgs. 626/94, oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'Università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'Università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i titolari di assegni di ricerca, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti ai rischi individuati nel documento di valutazione dei rischi dell'Università degli Studi di Bergamo.

2. FIGURE DI RIFERIMENTO NEL SISTEMA DI TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

2.1. Servizio di prevenzione e protezione – SPP

Lo scopo primario del Servizio di Prevenzione e Protezione è quello di promuovere, nel posto di lavoro, condizioni che garantiscano il più alto grado di qualità nella vita lavorativa, proteggendo la salute dei lavoratori, migliorando il loro benessere fisico, psichico, sociale e prevenendo malattie ed infortuni, fungendo da consulente specializzato del datore di lavoro su ciò che attiene a tutte le incombenze (valutazione dei rischi, individuazione delle misure preventive, definizione delle procedure, informazione) relative alla promozione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Dal punto di vista operativo le principali **funzioni** del Servizio di Prevenzione e Protezione sono:

- **analisi della situazione e definizione dei problemi:** questa funzione prevede l'identificazione e la valutazione dei bisogni delle attività lavorative dal punto di vista della sicurezza e della salute dei lavoratori, nonché dell'ambiente, il riconoscimento e la classificazione dei problemi secondo un ordine di priorità, l'analisi delle loro conseguenze sulla sicurezza e la salute in generale; tale analisi va condotta in modo partecipato, non solo garantendo il ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e la partecipazione del medico competente, ma anche la partecipazione col più ampio coinvolgimento di tutti i lavoratori, in quanto portatori di esperienze e conoscenze di insostituibile importanza.
- **progettazione degli interventi** e contestuale formulazione al datore di lavoro delle esigenze di intervento preventivo in tutte le sue articolazioni: tale funzione si realizza attraverso attività rivolte a diversi obiettivi che sono selezionati a seconda della natura del posto di lavoro. In questo modo potranno essere compresenti, prevalenti o addirittura esclusive attività di sicurezza, di igiene, sanitarie, ergonomiche, psicologiche, organizzative, etc. Questa funzione prevede anche la presentazione al datore di lavoro delle indicazioni operative ed opzioni che tengano conto anche del rapporto costi benefici. Spetta poi al datore di lavoro la decisione di mettere in atto quanto sopra, in modo integrale o parzialmente.
- **realizzazione degli interventi programmati:** in questa fase si esplica il momento effettivamente operativo in cui il Servizio di Prevenzione controlla la realizzazione di tutto quanto è stato definito in precedenza, realizzazione che, comunque, rimane a carico del datore di lavoro o eventualmente dirigente o preposto. Per supportare tale funzione è fondamentale conoscere ed adottare metodi, strumenti e procedure finalizzati alla sorveglianza degli ambienti di lavoro.
- **attività di informazione nei confronti dei lavoratori:** consiste nell'attuazione e gestione dei necessari flussi informativi verso i lavoratori anzitutto, ma anche verso dirigenti, quadri intermedi etc. per la miglior gestione dei processi preventivi.
- **valutazione di efficacia e di efficienza:** verifica se le azioni adottate a scopo preventivo per il controllo dei rischi e per lo sviluppo delle condizioni di lavoro ottimali dal punto di vista della sicurezza e della salute sono state efficaci e hanno avuto successo. A questo scopo occorre adottare nell'ambito di una strategia di valutazione metodi ed indicatori concretamente applicabili.

Pertanto i principali **compiti** del Servizio di Prevenzione e Protezione sono:

- l'individuazione dei fattori di rischio e la loro valutazione, anche in relazione alla stesura del documento unico di valutazione dei rischi che tiene conto delle attività svolte da soggetti esterni all'interno degli edifici universitari;
- l'individuazione delle misure e delle procedure di sicurezza;
- la collaborazione alle azioni di informazione e di formazione;
- la consultazione del medico competente e dei rappresentanti dei lavoratori;
- i programmi di formazione.

Il **Responsabile** del Servizio di prevenzione deve possedere i requisiti professionali individuati nel Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 195.

2.2. Medico competente ed esperti qualificati

Il Decreto Legislativo 626/94 prevede la nomina del Medico Competente al fine di effettuare gli accertamenti sanitari periodici previsti dal DPR 303/56 e successivi.

Il medico competente:

- Esegue gli accertamenti preventivi e periodici volti a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i dipendenti sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica.
- Collabora con il datore di lavoro nel servizio di prevenzione e protezione compresa la visita agli ambienti di lavoro, nonché alla predisposizione del servizio di pronto soccorso e all'attività di informazione e formazione dei lavoratori.
- Istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori.
- Fornisce ai lavoratori le informazioni sugli accertamenti sanitari eseguiti.

Il medico competente viene nominato tenendo conto della tipologia di rischio rilevato dal documento di valutazione dei rischi.

Teoricamente i rischi che più frequentemente si potrebbero incontrare in ambito scolastico e che potrebbero richiedere l'avvio di una sorveglianza sanitaria si possono così riassumere.

1) **Movimentazione manuale dei carichi:** vi potrebbero essere esposti gli addetti alla pulizia o gli uscieri. Nelle Linee Guida per l'applicazione del D.Lgs. 626/94 della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome si ritiene che la sorveglianza sanitaria debba essere avviata quando la movimentazione manuale dei carichi sia superiore ad un certo livello.

2) **Esposizione a videoterminali:** potrebbero essere esposti a questo rischio figure amministrative, docenti e studenti che utilizzano laboratori di informatica. Anche in questo caso la necessità di sorveglianza sanitaria è presente quando l'esposizione è uguale o superiore ad un certo livello, indicato nell'art. 51 del D.Lgs. 626/94 come 20 ore settimanali.

3) **Rischio chimico:** possibili esposti potrebbero essere personale docente e tecnico, studenti che frequentano laboratori in cui si utilizzano agenti chimici, personale che per qualsiasi ragione è esposto ad agenti chimici. Se la valutazione dei rischi dimostra che, in relazione al tipo e alle quantità impiegate di un agente chimico pericoloso per la salute, in funzione delle modalità di impiego, della tecnologia impiegata, delle misure generali di prevenzione e protezione adottate, e alla frequenza, in termini di tempo, dell'esposizione dei lavoratori si è al di sopra della soglia di rischio moderato per la salute, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria. E' evidente che nei laboratori universitari l'intento sarà quello di mantenere al minimo il rischio (rischio chimico moderato) adottando le adeguate misure preventive e quindi di non avere alcuna necessità di sorveglianza sanitaria. Pertanto, in generale, si avranno obblighi generali informativi, formativi, di sicurezza, ma non di nomina del medico competente.

4) **Rischio rumore:** ipoteticamente in laboratori in cui si utilizzano attrezzature e macchine rumorose vi possono essere dipendenti o studenti esposti a rumore elevato. Anche in questo caso la sorveglianza sanitaria si rende necessaria solo quando il livello di esposizione quotidiana (LEP) è superiore a quanto stabilito dalla norma vigente.

Al fine di garantire nella maniera più efficace la protezione sanitaria dei lavoratori, nel caso di accertata presenza di radiazioni ionizzanti il datore di lavoro deve assicurare la sorveglianza fisica per mezzo di **esperti qualificati**.

2.3. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

La composizione e le modalità per le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono oggetto del Regolamento omonimo. I compiti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono declinati dall'art. 19 del D.Lgvo 626/94.

Partecipano alle riunioni della commissione per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro ed hanno diritto ad essere informati in ordine ai contenuti del documento di valutazione dei rischi.

2.4. Valutazione del rischio

Il documento relativo alla valutazione dei rischi è elaborato con il contributo delle diverse componenti presenti nell'Università e riporta quanto è stato intrapreso o viene programmato in tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Dovrà pertanto essere leggibile, sia per linguaggio che per esplicitazione delle tappe del percorso fatto.

Secondo le indicazioni del legislatore il documento deve contenere:

- **i criteri adottati:** in questa voce possono essere comprese indicazioni circa l'individuazione delle aree/posizioni di lavoro, dei compiti/mansioni dei lavoratori, di macchine/impianti/lavorazioni etc. oggetto della valutazione; standard di riferimento adottati; modalità con le quali è stata ottenuta la collaborazione degli esperti e la consultazione del rappresentante per la sicurezza; criteri seguiti per l'assunzione delle decisioni..., etc.
- **le conclusioni della valutazione:** è necessario elencare i fattori di rischio presi in considerazione, per i quali la valutazione concluda circa l'assenza di rischio o comunque per la non necessità di prevedere ulteriori misure di prevenzione; per gli altri rischi, invece, saranno riportati gli elementi utili a stimare gravità e probabilità delle possibili conseguenze, nonché l'identificazione dei lavoratori esposti e, se disponibili, i relativi livelli di esposizione;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione definite in conseguenza della valutazione, nonché delle attrezzature di protezione utilizzate;
- il programma di attuazione di ulteriori misure previste per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza.

Il documento di valutazione dei rischi ovvero l'autocertificazione deve essere tenuto a disposizione in ogni sede per la consultazione anche da parte degli organi di vigilanza.

Sono responsabili della periodica valutazione dei rischi:

1. il Rettore per i luoghi di lavoro non attribuiti alla responsabilità di altre figure;
2. il Direttore Amministrativo per i luoghi nei quali si svolgono le attività inerente i servizi amministrativi di Ateneo;
3. il Direttore di Dipartimento di Ingegneria per i laboratori di relativa competenza in solido con i responsabili delle attività didattiche e di ricerca che hanno luogo presso i laboratori stessi.

In occasione dell'apertura di nuovi laboratori:

- viene convocata la riunione periodica;
- vengono raccolte le informazioni necessarie presso i Direttori di Dipartimento e responsabili attività didattica e di ricerca;
- vengono attivate le misure necessarie alla redazione del documento di valutazione dei rischi valutando eventuali aspetti inerenti la formazione, la individuazioni di figure esperte ai rischi ecc...

2.5. Laboratori

Ferme le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, nei laboratori i lavoratori dovranno tenere presenti le seguenti prescrizioni e avvertenze:

- Le macchine ed i componenti di sicurezza che possono essere utilizzate o messe in servizio, devono essere conformi alle disposizioni legislative vigenti in materia. Inoltre, risulta necessario che le macchine e i componenti di sicurezza siano debitamente installati, mantenuti in efficienza ed utilizzati secondo la loro destinazione, senza pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
- Tutti coloro che utilizzano prodotti chimici (incluse vernici, colle speciali ecc.) sono tenuti a richiedere all'atto di emissione dell'ordinativo la scheda di sicurezza alla ditta fornitrice. Tale scheda dovrà essere conservata in uno schedario, accessibile agli utilizzatori e comunque vicino allo scaffale o armadio dove il prodotto è conservato.
- Tutte le operazioni e lavorazioni con materiali pericolosi (in relazione alle loro proprietà chimico-fisiche o alla loro pericolosità per la salute, quali tossici, nocivi, ecc., o sospettati tali) devono essere effettuati sotto cappa da laboratorio chimico (della cui efficienza occorre essere certi a seguito di

verifiche periodiche) tenendo il pannello scorrevole abbassato il più possibile ed eventualmente ricorrendo anche a schermi.

- Nessun prodotto chimico deve essere eliminato attraverso il sistema fognario. I rifiuti speciali prodotti devono essere smaltiti in ottemperanza alle procedure interne dell'Università degli Studi di Bergamo.
- Le bombole in pressione (ossigeno, azoto, ecc.) di norma devono essere collocate all'esterno, collegate con i punti d'utilizzo mediante tubazioni fisse. In casi eccezionali (brevità del tempo di utilizzo e di presenza, dimensioni molto piccole) è ammesso operare, previa valutazione dei rischi, individuando all'interno del laboratorio le posizioni meno a rischio, assicurando sempre il buon ancoraggio a strutture fisse; comunque tenere le bombole in laboratorio il minor tempo possibile, evitandone la presenza quando non sono utilizzate ed evitando la presenza di scorte (da tenere in apposito deposito esterno).
- Tutte le operazioni di installazione e manutenzione degli impianti tecnologici (rete elettrica, distribuzione del gas e d'acqua, riscaldamento, ascensori, ecc.) devono essere affidate ad imprese accreditate. Tali imprese devono possedere determinati requisiti e devono essere iscritte in un apposito albo, ed al termine dei lavori hanno l'obbligo di rilasciare una "Dichiarazione di conformità" dell'impianto eseguito alle norme di buona tecnica. Nel caso di impianti che superano determinati limiti di potenza, la progettazione degli stessi deve essere affidata ad un professionista abilitato. La legge 46/90 rimanda alle normative specifiche emanate dal CEI e dall'UNI, e non fornisce norme particolari.

2.6.Obblighi e diritti dei lavoratori

In aggiunta agli obblighi derivanti dalla normativa in materia, è prescritto espressamente ai lavoratori di aver cura della propria sicurezza e della propria salute, nonché di usare correttamente, in conformità alle istruzioni ed alla formazione ricevute, i dispositivi di sicurezza, tanto collettivi che individuali, e gli altri mezzi di protezione, di segnalazione e di controllo. Tale obbligo si estende anche all'uso di macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi al fine di evitare che una loro utilizzazione inappropriata possa arrecare pregiudizi per la salute e la sicurezza degli altri dipendenti e delle persone eventualmente presenti nel luogo di lavoro.

I lavoratori hanno, in particolare, l'**obbligo**:

- di segnalare immediatamente al responsabile le disfunzioni o le carenze delle attrezzature e/o dei dispositivi di sicurezza in dotazione, nonché ogni eventuale situazione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- di non rimuovere, modificare o disattivare, senza espressa autorizzazione dei competenti preposti o dirigenti, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
- di adoperarsi direttamente, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o circoscrivere, in caso di emergenza, le situazioni di pericolo, dandone notizia, appena possibile, al proprio preposto o dirigente;
- di non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre, non di loro competenza, che possano compromettere la sicurezza propria e/o altrui;
- di sottoporsi ai controlli sanitari loro prescritti dal medico competente, dagli organi di vigilanza o dagli esperti qualificati;
- di non rifiutare – salvo giustificato motivo – la designazione all'incarico di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- di partecipare con profitto e diligenza alle iniziative aziendali di informazione, addestramento e formazione, e di cooperare – nei limiti delle istruzioni ricevute e delle proprie competenze, capacità e condizioni di salute – con gli incaricati aziendali, per una più efficace attuazione delle procedure di esodo o di gestione dell'emergenza.

I lavoratori hanno il **diritto**:

- di prendere in caso di pericolo grave ed immediato nella impossibilità di contattare un superiore gerarchico o un idoneo referente aziendale – misure atte a scongiurarne le conseguenze, senza subire pregiudizi per tale comportamento, salvo che questo sia viziato da gravi negligenze;

- di essere sottoposti a visite mediche personali, qualora la relativa richiesta sia giustificata da una connessione, documentabile, con rischi professionali.

L'inosservanza degli obblighi previsti per i lavoratori comporta l'irrogazione di sanzioni, variabili in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge.

2.7. Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

La riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi è convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, e ogniqualvolta si verificano significative variazioni di esposizione al rischio.

Alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi partecipano obbligatoriamente le figure di seguito descritte.

- Il **datore di lavoro** o un suo rappresentante. La norma attribuisce al datore di lavoro il compito di convocare e gestire la riunione periodica di sicurezza.
- Il **responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi**. Tale soggetto partecipa alla riunione in ragione dei compiti attribuiti al servizio di cui è coordinatore.
- Il **medico competente**. In particolare, nel corso della riunione il medico competente è tenuto a comunicare al rappresentante per la sicurezza i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati, fornendo indicazioni sul significato degli stessi.
- Il **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**. Tale soggetto partecipa alla riunione in ragione del ruolo che riveste e in coerenza con le tematiche oggetto d'esame in tale ambito. La riunione periodica di sicurezza inoltre risulta la sede idonea per dare attuazione ai diritti di consultazione, informazione e formulazione di proposte di cui il rappresentante per la sicurezza è titolare.

I contenuti **all'ordine del giorno** della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi sono stabiliti dallo stesso legislatore che richiama i partecipanti a compiere una riflessione comune e proficua sugli argomenti di seguito descritti.

- Il **documento di valutazione dei rischi**. Con l'espresso riferimento all'esame del documento il legislatore vuole intendere che la riunione periodica di sicurezza deve avvenire dopo aver completato la procedura di analisi e valutazione dei rischi e la sua traduzione per iscritto nell'apposito documento cartaceo. Pertanto nel corso della prima riunione e ogniqualvolta viene effettuata una nuova valutazione dei rischi, il datore di lavoro, in relazione al documento, porta a conoscenza delle parti i rischi individuati con i relativi criteri di valutazione, le misure di prevenzione e protezione e il programma di attuazione di tali misure, ritenute necessarie per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Nelle riunioni successive, invece, il datore di lavoro verifica con gli altri partecipanti i progressi realizzati rispetto agli obiettivi di prevenzione e protezione formalizzati nel documento.
- L'idoneità dei **mezzi di protezione individuale**.
- I **programmi di informazione e formazione** dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Al termine della riunione il datore di lavoro, direttamente o tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, redige il **verbale**, elaborandolo con l'assenso di tutti i presenti e tenendolo a disposizione per le eventuali consultazioni. Nel verbale, oltre agli argomenti trattati, ai nominativi e alle funzioni dei partecipanti, alle motivazioni degli eventuali dissensi sugli argomenti trattati, devono essere contenute le decisioni assunte sui vari argomenti con indicazioni chiare rispetto a cosa si dovrà fare, definendo in maniera precisa e dettagliata le azioni da intraprendere e le modalità di esecuzione delle stesse. Copia del verbale viene trasmesso alla RSU di Ateneo nell'ambito delle normali procedure di informazione previste dal CCNL.

2.8. Informazione e formazione

I piani di formazione sono definiti con cadenza annuale sulla base delle indicazioni formulate dalle figure che rivestono la qualifica di datore di lavoro in accordo con il RSSP ed il medico competente.

I corsi avranno come oggetto:

- rischi per la sicurezza e la salute;

- misure ed attività di prevenzione e protezione
- rischi specifici a cui è esposto il personale in ragioni di particolari attività (es. di laboratorio ecc...)
- procedure di pronto soccorso
- lotta antincendio.

La formazione viene comunque assicurata in occasione di:

- assunzione
 - trasferimento o cambio mansioni
 - introduzione di nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie, di nuove sistemi e programmi particolari.
- Formazione specifica viene effettuata per i rappresentanti dei lavoratori e per i lavoratori che operano nelle squadre antincendio e di pronto soccorso.

La formazione in materia di sicurezza e prevenzione verrà articolata secondo distinti moduli formativi caratterizzati da un diverso impegno orario:

1. formazione di base per i neo-assunti
2. formazione avanzata
3. formazione per gli addetti antincendio e primo soccorso.

Addetti alla lotta antincendio e al primo soccorso

In base alla programmazione annuale dei corsi di formazione rivolti al personale dipendente ed avente ad oggetto misure di lotta antincendio e di primo soccorso definita dall'Amministrazione di intesa con il RSPP ed il medico competente vengono abilitati sulla base delle esigenze delle diverse Unità Produttiva i dipendenti atti a garantire le funzioni in parola. La Direzione Amministrativa ha il compito di operare affinché il numero di addetti risulti congruo rispetto alle esigenze.

Le persone abilitate in base al corso vengono nominate con atto del Direttore Amministrativo.

Personale di portineria

Il personale dei servizi centralizzati di portineria verrà formato attraverso un corso effettuato presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di livello uguale a quello effettuato per i dipendenti universitari e dovrà, inoltre, essere formato dal Servizio di Prevenzione e Protezione sui seguenti argomenti:

- organizzazione dell'edificio ai fini della prevenzione incendi e distribuzione delle strutture universitarie all'interno dello stesso;
- piano di emergenza dell'edificio;
- sistemi di funzionamento delle centrali di allarme se presenti;
- procedure da applicare in caso di evacuazione e procedure da applicare in caso di emergenza;
- sistemi di comunicazione interni;
- dati relativi agli addetti alle emergenze e al primo soccorso;
- sistema di organizzazione della squadra di emergenza.

2.9. Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

L'Amministrazione e i soggetti sindacali firmatari del presente contratto integrativo convengono di dare impulso alle linee di indirizzo ed ai criteri volti alla salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori in tutti i settori delle attività universitarie e nel pieno rispetto degli obblighi di legge. Le linee di indirizzo possono essere così riassunte:

- a. definire una politica della sicurezza, congruente con le altre politiche dell'Ateneo, nella quale siano stabiliti gli obiettivi, l'impegno economico, gli strumenti tecnici, gestionali, organizzativi necessari e le scadenze degli interventi previsti, utilizzando gli strumenti partecipativi contenuti nel D. Lgvo 626/94, integrati con quanto stabilito nel CCNL 1998/2001;
- b. predisporre misure generali di intervento atte a garantire i massimi livelli di sicurezza possibili in relazione allo stato delle conoscenze acquisite e al progresso tecnico, compatibilmente con la complessità, l'autonomia e la responsabilità delle strutture universitarie, nonché alla natura ed entità dei rischi rilevati;
- c. dare pieno sviluppo, tramite strumenti informativi e formativi, alla "cultura della sicurezza";
- d. l'Ateneo predisporre un elenco di manutenzioni e opere con priorità dei rischi, al fine di salvaguardare e migliorare le condizioni di sicurezza e ambientali dei lavoratori.
- e. Identificare e definire le figure specifiche del "Sistema Sicurezza", ivi compresa quella di "Addetto alla Sicurezza" e di incrementare le loro qualità professionali mediante apposita formazione, in una prospettiva adeguamento alle dimensioni, alla complessità, all'articolazione delle Strutture dell'Ateneo ed alla natura ed entità dei rischi relativi alle attività che in esse si svolgono.

Per quanto attiene i criteri, si conviene di:

- a. monitorare sistematicamente le situazioni che possono costituire potenziale rischio per i lavoratori;

- b. applicare tutte le misure, anche alternative, per migliorare i locali, gli impianti e le attrezzature di lavoro, nonché garantire tutte le manutenzioni d'obbligo;
- c. proseguire con le attività di formazione del personale universitario;
- d. mantenere un costante rapporto collaborativo ed informativo fra i soggetti coinvolti o preposti all'igiene e alla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- e. effettuare un programma di sorveglianza sanitaria per il personale.

2.10. Norme di prevenzione e sicurezza

Norme generali di prevenzione e sicurezza

In caso di evacuazione, è necessario:

- lasciare il posto di lavoro/studio con calma e senza correre, evitare di portare con sé oggetti ingombranti ed inutili;
- non tornare indietro per nessun motivo;
- dirigersi in modo ordinato all'esterno dell'edificio e nel luogo sicuro più vicino, seguendo la via più breve indicata dall'apposita segnaletica;
- non usare gli ascensori o i montacarichi;
- fornire indicazioni agli utenti per favorirne l'evacuazione ed aiutare le persone in difficoltà e i portatori di handicap;
- non effettuare comunque alcuna manovra per la quale non si sia stati precedentemente istruiti.

Gli **addetti all'emergenza** (individuati sulle planimetrie di evacuazione) hanno la responsabilità di controllare le operazioni di evacuazione, sorvegliare che non si creino intralci lungo le vie di emergenza ed intervenire in soccorso di coloro che sono in difficoltà.

Coloro che sono riuniti nei locali comuni, nelle aule o negli uffici devono attenersi alle istruzioni impartite dai Responsabili presenti ed in loro assenza procedere all'evacuazione spontanea, con la massima calma e seguendo le vie di emergenza indicate.

Norme di prevenzione e sicurezza specifiche per i laboratori

Ai fini di una sicura gestione delle attività, lo studente o l'ospite o il visitatore occasionale che frequenta i laboratori, nell'ambito delle proprie attribuzioni deve:

- non lavorare da solo in laboratorio particolarmente fuori orario;
- osservare le norme operative di sicurezza vigenti in ogni laboratorio ed attenersi strettamente alle disposizioni impartite dal Responsabile e dagli incaricati, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- osservare il divieto di fumare;
- osservare il divieto di conservare ed assumere cibi e bevande all'interno dei laboratori;
- astenersi dall'effettuare manovre che possano compromettere la sicurezza, per le quali non si è stati autorizzati ed adeguatamente addestrati a cura del Responsabile;
- utilizzare correttamente ed in modo appropriato le apparecchiature, i preparati ed i dispositivi di protezione, conservandoli accuratamente ed evitando di manometterli o rimuoverli;
- collaborare con il Responsabile e con gli addetti ai servizi universitari, al fine di mantenere efficiente il sistema della sicurezza predisposto;
- segnalare immediatamente al Responsabile o agli addetti qualsiasi malfunzionamento dei presidi protezionistici o situazioni di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli.

Evacuazione in caso di emergenza di persone con mobilità limitata

- assistenza alle persone disabili in caso di incendio

Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro. Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono avere accesso nel luogo di lavoro. Al riguardo occorre

anche tenere presente le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con arti fratturati ed i bambini. Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza deve essere predisposto tenendo conto delle loro invalidità.

- assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità ridotta

Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone disabili che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità limitata. Gli ascensori non devono essere utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo.

Quando non sono installate idonee misure per il superamento di barriere architettoniche eventualmente presenti oppure qualora il funzionamento di tali misure non sia assicurato anche in caso di incendio, occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano addestrati al trasporto delle persone disabili.

- utilizzo di ascensori

Persone disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un ascensore predisposto per l'evacuazione o è un ascensore antincendio, ed inoltre tale impiego deve avvenire solo sotto il controllo di personale pienamente a conoscenza delle procedure di evacuazione.

Dal momento che nessuno degli ascensori in dotazione all'Università degli Studi di Bergamo è predisposto per l'evacuazione, risulta necessario intraprendere (di concerto eventualmente con il servizio disabili) le misure idonee (tecniche e/o gestionali) che consentano a persone con ridotte capacità motorie di procedere ad una corretta evacuazione in caso di incendio e/o pericolo.

Disposizioni per il personale addetto ai servizi di portineria

Il personale addetto alla portineria dipendente della ditta appaltatrice del servizio, previo corso di formazione, da tenersi in orario di lavoro, eseguirà in caso di emergenza le misure o incidenti sul lavoro le misure espressamente indicate nel piano di emergenza.

**SCHEMA DELLE FIGURE DI RIFERIMENTO NEL SISTEMA DI TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE
NEI LUOGHI DI LAVORO**

